

(N. 762)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati (Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente) nella seduta del 30 novembre 1949 (V. Stampato N. 520-10)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 9 DICEMBRE 1949

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, concernente il ruolo organico del personale direttivo ed ispettivo della scuola elementare.

DISEGNO DI LEGGE

—

Articolo unico.

Il decreto legislativo 25 febbraio 1948, numero 264, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 2. — Dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

« Agli attuali ispettori scolastici capi, ai quali fu conferita tale qualifica in applicazione

del decreto luogotenenziale 16 novembre 1945, n. 786, è riconosciuta, agli effetti dell'inquadramento previsto dal decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, l'anzianità dal 1° gennaio 1934, con la detrazione di quattro anni. I predetti conservano nel ruolo di anzianità il posto che fu loro attribuito in applicazione del citato decreto luogotenenziale 16 novembre 1945, n. 786 ».

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

TESTO DEL DECRETO

Art. 1.

Il ruolo del personale direttivo e ispettivo della scuola elementare, di cui alla tabella A annessa al regio decreto 1° luglio 1933, n. 786 modificato dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1943, n. 570, e dall'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 maggio 1947, n. 499, è ulteriormente modificato come appresso:

Grado	Qualifica	Numero dei posti
7° } 8° }	Ispettori scolastici	278
8° } 9° }	Direttori didattici	2110
		<u>2388</u>

Ai direttori didattici durante la permanenza nel grado 9° è attribuito lo stipendio massimo del grado stesso, e parimento agli ispettori scolastici, durante la permanenza nel grado 8° è attribuito lo stipendio massimo del detto grado.

Le promozioni dei direttori didattici e degli ispettori scolastici, rispettivamente al grado 8° e al grado 7°, sono conferite, per anzianità congiunta al merito, a coloro che abbiano compiuto quattro anni di servizio rispettivamente nei gradi 9° ed 8°.

Per quanto si riferisce agli ispettori scolastici, il quadriennio di servizio allo stipendio massimo del grado 8°, viene computato, ai fini di cui al comma precedente, anche se compiuto, in tutto o in parte in qualità di direttore didattico.

Al grado d'ispettore scolastico sono promossi, per merito comparativo, i direttori didattici di grado 8° che abbiano almeno tre anni di anzianità in questo ultimo grado.

Art. 2.

Gli attuali direttori didattici e coloro che hanno conservato ad *personam* la qualifica di ispettori di circolo sono collocati nel grado 8°

TESTO MODIFICATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

secondo l'ordine di anzianità e con l'attribuzione, nel nuovo grado, degli stipendi in relazione ai periodi di anzianità precedentemente compiuti, con la detrazione di quattro anni.

Agli attuali direttori didattici e ispettori scolastici di circolo viene computata, ai fini della promozione al grado di ispettore scolastico, l'anzianità di servizio acquisita nei gradi precedenti, compreso il periodo di prova, con la detrazione di quattro anni.

Gli attuali ispettori scolastici capi, gli ispettori scolastici e coloro che hanno conservato *ad personam* la qualifica di primi ispettori scolastici sono collocati nel grado 7° secondo l'ordine di anzianità e con l'attribuzione del grado stesso degli stipendi in relazione ai periodi di anzianità compiuti come ispettori di circoscrizione, con la detrazione di quattro anni. Gli attuali ispettori scolastici e coloro che hanno conservato *ad personam* la qualifica di primi ispettori scolastici seguono tuttavia nel ruolo degli ispettori gli attuali ispettori scolastici capi.

Gli attuali ispettori scolastici capi conservano *ad personam* tale qualifica.

Art. 3.

Al direttore didattico, incaricato delle supplenze di una circoscrizione ispettiva, ai sensi del regio decreto legge 4 giugno 1944, n. 158, è corrisposta, per la durata dell'incarico, una retribuzione mensile pari alla differenza fra lo stipendio spettante agli ispettori scolastici di prima nomina e lo stipendio da lui effettivamente percepito.

Al maestro elementare, incaricato della supplenza di un circolo didattico ai sensi del regio decreto-legge di cui al comma precedente, è

Identico.

Identico.

Agli attuali ispettori scolastici capi, ai quali fu conferita tale qualifica in applicazione del decreto luogotenenziale 16 novembre 1945, è riconosciuta, agli effetti dell'inquadramento previsto dal decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, l'anzianità dal 1° gennaio 1934, con la detrazione di quattro anni. I predetti conservano nel ruolo di anzianità il posto che fu loro attribuito in applicazione del citato decreto luogotenenziale 16 novembre 1945, n. 786.

Identico.

Art. 3.

Identico.

corrisposta per la durata dell'incarico, una retribuzione mensile pari alla differenza fra lo stipendio spettante ai direttori didattici di prima nomina e lo stipendio da lui effettivamente percepito.

Art. 4.

Il presente decreto legislativo avrà effetto a decorrere dal 1° ottobre 1947. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle variazioni di bilancio occorrenti per la sua attuazione.

Art. 4.

Identico.